



## TRIBUNALE DI MILANO

### PROCEDURA ESECUTIVA N. 2171/2016 R.G.E.

### **AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE**

IL PROFESSIONISTA DELEGATO DOTT. IVAN META NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 2171/2016 R.G.E.:

VISTO

- IL PROVVEDIMENTO DI DELEGA ALLA VENDITA EMESSE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO, A NORMA DELL'ART. 591 BIS C.P.C., IN DATA 22.5.2018,
- IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 569 C.P.C.;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO FISSARE LA VENDITA DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO;

#### **AVVISA**

CHE CON RIGUARDO AL BENE INFRA DESCRITTO IL GIORNO **16 OTTOBRE 2018, ORE 16.00** SI PROCEDERÀ ALLA **VENDITA SENZA INCANTO** PRESSO IL DOMICILIO PROFESSIONALE DEL SOTTOSCRITTO DELEGATO ALLA VENDITA, SITO IN MILANO, ALLA VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15.

PER AGGIUDICARSI IL BENE SARÀ NECESSARIO FAR PERVENIRE OFFERTA IN BUSTA CHIUSA, INDIRIZZATA AL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA, PRESSO IL SUO DOMICILIO PROFESSIONALE IN MILANO, ALLA VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15, A NORMA DELL'ART. 571 C.P.C., **ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2018.**

PREZZO BASE D'ASTA: **EURO 131.000,00**

OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: **EURO 98.250,00.**

#### DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

(COME DA PERIZIA E DA ORDINANZA DI DELEGA)

#### **LOTTO UNICO**

**PIENA PROPRIETÀ** DEL SEGUENTE IMMOBILE SITO IN ubicato in MELZO (MI) alla Via Monte Rosa 10.

APPARTAMENTO, CON ANNESSA AUTORIMESSA PERTINENZIALE DISPOSTO SU TRE LIVELLI, CON ACCESSO SIA DAL PIANO TERRENO SIA DAL PIANO PRIMO.

IL TUTTO È RIPORTATO IN CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MELZO (MI):

- FOGLIO 9, PARTICELLA 58, SUBALTERNO 705, CATEGORIA A3, CLASSE 4, CONSISTENZA 3,5 VANI, RENDITA € 280,18, PIANO T-1-2.
- FOGLIO 9, PARTICELLA 58, SUBALTERNO 704, CATEGORIA C/6, CLASSE 4, CONSISTENZA 18 MQ, RENDITA € 81,81, PIANO T.

#### **STATO DI POSSESSO**

L'immobile è attualmente occupato dal debitore esecutato ed in data 20.5.2018 il Giudice dell'Esecuzione ha emesso ordine di liberazione.

## **CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

NON È DISPONIBILE L' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

## **ONERI CONDOMINIALI**

NON VI SONO SPESE CONDOMINIALI.

## **NOTIZIE URBANISTICHE**

I BENI SONO UBICATI IN ZONA CENTRALE (CENTRO STORICO) IN UN'AREA RESIDENZIALE, LE ZONE LIMITROFE SI TROVANO IN UN'AREA MISTA (I PIÙ IMPORTANTI CENTRI LIMITROFI SONO GORGONZOLA, MILANO, MONZA, BERGAMO). SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA PERIZIA DEPOSITATA DAL CTU, SONO PRESENTI LIEVI DIFFORMITÀ EDILIZIE (UN DIVERSO POSIZIONAMENTO DEL LOCALE RIPOSTIGLIO E NELLA REALIZZAZIONE DI UN TAVOLATO INTERNO) E CATASTALI (DIVERSO POSIZIONAMENTO DEL LOCALE RIPOSTIGLIO E PRESENZA DI UN CAMINO IN MURATURA NON RAPPRESENTATO SULLE TAVOLE AUTORIZZATE) SANABILI MEDIANTE RIMOZIONE DELLA TRAMEZZA ADDOSSATA ALLA BASCULANTE AL FINE DI CONSENTIRE L'UTILIZZO DEL VANO QUALE AUTORIZZATA, PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA A SANATORIA PER REGOLARIZZARE LE ULTERIORI MODIFICHE, PRESENTAZIONE DI PRATICA DOCFA PER MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.

COSTI PRESUNTI DI REGOLARIZZAZIONE: COSTI TECNICI E ONERI DI SANATORIA €. 2.500,00; COSTI PER RIMOZIONE TAVOLATI €. 1.500,00; COSTI TECNICI E DIRITTI CATASTALI €.600,00.

SI RIMANDA ALL'ELABORATO DEL PERITO ESTIMATORE PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI URBANISTICO - EDILIZIE. GLI IMMOBILI SONO POSTI IN VENDITA NELLA CONSISTENZA INDICATA NELLA PERIZIA REDATTA DALLO STIMATORE, ING. FRANCO NESPOLO, REDATTA IL 6.02.2018 (CHE DEVE INTENDERSI QUI PER INTERO RICHIAMATA E TRASCRITTA). QUANTO ALLE INDICAZIONI SULLA REGOLARITÀ URBANISTICA DEGLI IMMOBILI E SULLA NORMATIVA APPLICABILE SI RICHIAMANO NEL PRESENTE AVVISO LE INDICAZIONI E GLI ACCERTAMENTI OPERATI DALL'ESPERTO (IN OGNI CASO, L'AGGIUDICATARIO POTRÀ, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 46 QUINTO COMMA DPR 380/2001 E 40 SESTO COMMA L. 47/1985 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

LA VENDITA AVVIENE NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO CON TUTTE LE EVENTUALI PERTINENZE, GLI ACCESSORI, RAGIONI ED AZIONI, SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE, SENZA GARANZIA SPECIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, APPARENTI E NON APPARENTI, CON TUTTI I FISSI ED INFISSI, NONCHÉ CON TUTTI I PATTI E LE CONDIZIONI CONTENUTI E RICHIAMATI NELL'ATTO DI PROVENIENZA A PARTE DEBITRICE, REDATTO A FIRMA DEL DR. PAOLO SIMONETTI, NOTAIO IN MELZO IN DATA 12.9.2002 REPERTORIO N. 2672, TRASCRITTO A MILANO 2 IN DATA IN DATA 24.9.2002 AI NN. 115463/67064, RETTIFICATA IN DATA 26.5.2005 AI N.RI 76894/39447.

LA VENDITA È A CORPO E NON A MISURA (EVENTUALI DIFFERENZE DI MISURA NON POTRANNO DAR LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO) ANCHE SE IL PREZZO È STATO DETERMINATO A NORMA DELL'ART. 568 C.P.C., CON UN VALORE ASSEGNATO A METRO QUADRO.

LA VENDITA FORZATA NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER VIZI O MANCANZA DI QUALITÀ, NÉ POTRÀ ESSERE REVOCATA PER ALCUN MOTIVO: L'ESISTENZA DI EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFFORMITÀ DELLA COSA VENDUTA, ONERI DI QUALSIASI GENERE – IVI COMPRESI, AD ESEMPIO, QUELLI URBANISTICI OVVERO DERIVANTI DALL'EVENTUALE NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ALLE LEGGI VIGENTI, SPESE CONDOMINIALI DELL'ANNO IN CORSO E DELL'ANNO PRECEDENTE ALL'AGGIUDICAZIONE NON PAGATE DAL DEBITORE – PER QUALSIASI MOTIVO NON CONSIDERATI, ANCHE SE OCCULTI E COMUNQUE NON EVIDENZIATI IN PERIZIA, NON POTRANNO DARE LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO, ESSENDOSI DI CIÒ TENUTO CONTO NELLA VALUTAZIONE DEI BENI.

**LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE CONDIZIONI DELLA VENDITA, SONO REGOLATE DALLE "CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI DELEGATE" ALLEGATE AL PRESENTE AVVISO.**

LA VENDITA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SARANNO PUBBLICIZZATE SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ORDINANZA DI DELEGA DEL 22.5.2018 DEL G.E. PUBBLICATA UNITAMENTE AL PRESENTE AVVISO.

L'IMMOBILE VIENE VENDUTO LIBERO DA ISCRIZIONI IPOTECARIE E DA TRASCRIZIONI DI PIGNORAMENTI (SE ESISTENTI AL MOMENTO DELLA VENDITA, EVENTUALI ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI SARANNO CANCELLATE A SPESE E CURA DELLA PROCEDURA). SONO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO SOLO GLI ONERI FISCALI, LE SPESE INERENTI IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE ED IL 50% DEL COMPENSO DEL DELEGATO OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

GLI IMPORTI NECESSARI SARANNO PRELEVATI DAL FONDO SPESE CHE DOVRÀ ESSERE VERSATO NELLO STESSO TERMINE DEL SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE PER UN IMPORTO CHE SARÀ COMUNICATO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO ALL'AGGIUDICATARIO ENTRO DIECI GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE. È STABILITO CHE QUALUNQUE SOMMA VERSATA SARÀ IMPUTATA PRIMA ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO E ALLE ALTRE VOCI DI SPESA SOPRA INDICATE E POI AL RESIDUO PREZZO.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA E/O PER LA VISITA DELL'IMMOBILE CI SI PUÒ RIVOLGERE AL **PROFESSIONISTA DELEGATO, NONCHÉ CUSTODE GIUDIZIARIO, DOTT. IVAN META**, VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15, MOBILE 377/2688468 - FAX 02/8704 6001– @MAIL: IVAN.META@TIN.IT.

MILANO, LÌ 9 LUGLIO 2018

  
IL PROFESSIONISTA DELEGATO  
DOTT. IVAN META



## **CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI GIUDIZIARIE**

L'OFFERTA IRREVOCABILE D'ACQUISTO (ART. 570 E SS. C.P.C.) CONSISTE IN UNA DICHIARAZIONE IN REGOLA CON LE IMPOSTE DI BOLLO (€ 16,00 AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO) CONTENENTE:

- 1) IL COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE O P.IVA, DOMICILIO, STATO CIVILE, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CUI ANDRÀ INTESATATO L'IMMOBILE. NON SARÀ, INFATTI, POSSIBILE INTESATARE L'IMMOBILE AD UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA.  
SE L'OFFERENTE È CONIUGATO DOVRÀ ESSERE INDICATO IN REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. PER ESCLUDERE IL BENE AGGIUDICATO DALLA COMUNIONE LEGALE È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DEL CONIUGE ALL'UDIENZA FISSATA PER L'ESAME DELLE OFFERTE E CHE QUEST'ULTIMO RENDA LE DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 179 C.C.  
IN CASO L'OFFERTA VENGA PRESENTATA IN NOME E PER CONTO DI UNA SOCIETÀ, DOVRÀ ESSERE PRODOTTO (IL GIORNO FISSATO PER L'APERTURA DELLE BUSTE) IL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A. IN CORSO DI VALIDITÀ DAL QUALE RISULTI LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E I POTERI CONFERITI ALL'OFFERENTE;  
SE L'OFFERENTE È MINORENNE, L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAI GENITORI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, DA ALLEGARE IN COPIA CONFORME;
- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DELL'OFFERENTE E SE NECESSARIO VALIDA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I POTERI O LA LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO;
- 3) I DATI IDENTIFICATIVI DEL BENE IMMOBILE PER IL QUALE L'OFFERTA È PROPOSTA;
- 4) L'INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE *NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AL PREZZO MINIMO* STABILITO, PARI AD **EURO 98.250,00**;
- 5) IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL PREZZO E DEL FONDO SPESE, NON SUPERIORE A 120 GIORNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE;
- 6) L'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DELLA PERIZIA DI STIMA;
- 7) NR. 1 ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESATATO A "PROC. ESECUTIVA N. 2171/2016 R.G.E." PARI AL 10% DEL PREZZO OFFERTO, A TITOLO DI CAUZIONE, CHE SARÀ TRATTENUTA IN CASO DI RIFIUTO DELL'ACQUISTO;
- 8) FOTOCOPIA DELL'ASSEGNO DEPOSITATO;
- 9) LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E L'ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL COMUNE DI MILANO EX ART. 582 C.P.C.. IN MANCANZA, LE COMUNICAZIONI SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO EX ART. 174 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.

**L'OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE SALVO CHE SIANO DECORSI 120 GIORNI** DALLA SUA PRESENTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA ACCOLTA.

L'OFFERTA NON È EFFICACE:

- a) SE PERVIENE OLTRE IL TERMINE STABILITO DALL'AVVISO DI VENDITA COME DISPOSTO IN ORDINANZA DI DELEGA;
- b) SE È INFERIORE DI OLTRE  $\frac{1}{4}$  RISPETTO AL PREZZO BASE D'ASTA;
- c) SE L'OFFERENTE PRESTA CAUZIONE IN MISURA INFERIORE AL *DECIMO DEL PREZZO DA LUI PROPOSTO* OPPURE SE LA CAUZIONE NON VIENE PRESTATO NELLA MISURA SOPRA INDICATA.

**SOGGETTI LEGITTIMATI** A PRESENTARE L'OFFERTA:

- **QUALUNQUE INTERESSATO** FATTA ECCEZIONE PER IL DEBITORE E PER L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CHE HA PARTECIPATO AL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, NONCHÉ I SOGGETTI PER CUI VIGE UN DIVIETO SPECIALE EX ART. 1471 C.C. (NEL CASO CHE INTERESSA SONO GLI UFFICIALI PUBBLICI RISPETTO AI BENI CHE SONO VENDUTI PER IL LORO MINISTERO E COLORO CHE AMMINISTRANO BENI ALTRUI RELATIVAMENTE AI BENI AMMINISTRATI);
- IL **CONIUGE** (NON ESECUTATO) DEL DEBITORE (ESECUTATO) È AMMESSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA. ALL'EVENTUALE DIMOSTRAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA VENDITA E DELL'ESISTENZA DI UNA INTERPOSIZIONE FITIZIA, CONSEGUE NON LA NULLITÀ DELLA VENDITA STESSA, BENSÌ DEL PATTO DI RETROCESSIONE DEL BENE IMMOBILE AL CONIUGE DEBITORE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA VENDITA IN CAPO AL CONIUGE AGGIUDICATARIO (NON ESECUTATO). ANCHE IL CONIUGE IN REGIME DI

COMUNIONE LEGALE DEI BENI PUÒ PRESENTARE L'OFFERTA DI ACQUISTO (CASS. 605/82).

- È POSSIBILE PRESENTARE L'OFFERTA ANCHE A MEZZO DI UN AVVOCATO EX ART. 571 C.P.C.. QUALORA FORMULATA A MEZZO DI UN LEGALE, L'OFFERTA PUÒ ANCHE ESSERE PER PERSONA DA NOMINARE EX ART. 579, ULTIMO COMMA, C.P.C.: IN TAL CASO È NECESSARIO DICHIARARLO ESPRESSAMENTE.

LE OFFERTE NON POSSONO PROVENIRE DA UN MANDATARIO, SEPPUR MUNITO DI PROCURA SPECIALE, IN OSSEQUIO AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 571, COMMA 1 E 579, COMMA 3, C.P.C.

L'OFFERTA DEVE ESSERE DEPOSITATA IN **BUSTA CHIUSA** (ANCHE NON PERSONALMENTE), ALL'ESTERNO DELLA QUALE SONO ANNOTATI, A CURA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO RICEVENTE, O DA SUO DELEGATO AD HOC:

- A) IL NOME, PREVIA IDENTIFICAZIONE, DI CHI MATERIALMENTE PROVVEDE AL DEPOSITO;
- B) IL NOME DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA;
- C) IL NOME DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE;
- D) LA DATA E L'ORA DELL'UDIENZA FISSATA PER L'ESAME DELLE OFFERTE;
- E) LA DATA E L'ORA DELLA RICEZIONE DELLA BUSTA.

**LE BUSTE SONO APERTE ALLA DATA FISSATA** PER L'ESAME DELLE OFFERTE ALLA PRESENZA DEGLI OFFERENTI, NONCHÉ DEL CREDITORE PROCEDENTE E DEGLI EVENTUALI CREDITORI INTERVENUTI. SI POSSONO VERIFICARE LE SEGUENTI IPOTESI.

**IN CASO DI UN'UNICA OFFERTA:**

- a) SE L'OFFERTA È **PARI O SUPERIORE AL PREZZO BASE D'ASTA** DELL'IMMOBILE, SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE ALL'UNICO OFFERENTE;
- b) SE L'OFFERTA È **PARI O SUPERIORE AL 75% DEL PREZZO BASE D'ASTA**, MA INFERIORE AL PREDETTO PREZZO BASE D'ASTA, SI PROCEDERÀ ALL'AGGIUDICAZIONE ALL'UNICO OFFERENTE OVE NON SIANO STATE PRESENTATE Istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 C.P.C., NEL QUAL CASO IL BENE VERRÀ ASSEGNATO AL CREDITORE ISTANTE A NORMA DEGLI ART. 588 E SS. C.P.C.;

**IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE:**

IL PROFESSIONISTA DELEGATO INVITA GLI OFFERENTI AD UNA GARA IN AUMENTO, SULL'OFFERTA PIÙ ALTA, SECONDO IL MODELLO DELLE OFFERTE PALESI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 581 C.P.C., CON AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL MAGGIORE OFFERENTE ANCHE NEL CASO IN CUI VI SIA LA MANCANZA DI ADESIONI ALLA GARA. IL **RILANCIO MINIMO** NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD **EURO 2.500,00** (EURO **DUEMILACINQUECENTO/00**) ALLORCHÉ SIA TRASCORSO UN MINUTO DALL'ULTIMA OFFERTA SENZA CHE NE SEGUA UN'ALTRA MAGGIORE, L'IMMOBILE È AGGIUDICATO ALL'ULTIMO OFFERENTE.

NEL CASO IN CUI LE PLURIME OFFERTE DEPOSITATE SIANO AL MEDESIMO PREZZO, E PER MANCANZA DI ADESIONI DEGLI OFFERENTI NON SI POSSA DAR LUOGO ALLA GARA, L'IMMOBILE SARÀ AGGIUDICATO ALL'OFFERENTE CHE PER PRIMO ABBIA DEPOSITATO LA BUSTA.

IN OGNI CASO, OVE SIANO STATE PRESENTATE Istanze di assegnazione e, ANCHE A SEGUITO DELLA GARA TRA GLI OFFERENTI, NON SIA STATA RAGGIUNTA UN'OFFERTA PARI AL PREZZO BASE D'ASTA, IL BENE VERRÀ ASSEGNATO AL CREDITORE ISTANTE A NORMA DELL'ART. 588 C.P.C. IL PROFESSIONISTA DELEGATO DARÀ AVVISO AGLI OFFERENTI, UNA VOLTA APERTE LE BUSTE, DELL'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE SE PRESENTE.

L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ DEPOSITARE SUL C/C DELLA PROCEDURA IL RESIDUO DEL PREZZO (ENTRO 120 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE), L'IMPORTO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO ED IL 50% DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - OLTRE ACCESSORI DI LEGGE - A SUO CARICO (A TALE SCOPO PROVVISORIAMENTE QUANTIFICATO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO FACENDO RIFERIMENTO AI VALORI MEDI PREVISTI DAL DM 227/15 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

IL PROFESSIONISTA DELEGATO COMUNICHERÀ I SUINDICATI IMPORTI ALL'AGGIUDICATARIO ENTRO 10 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE, DETRATTO L'IMPORTO PER CAUZIONE GIÀ VERSATO. QUALUNQUE SOMMA VERSATA SARÀ IMPUTATA PRIMA ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO E ALLE ALTRE VOCI DI SPESA SOPRA INDICATE E POI AL RESIDUO PREZZO.

NELLO STESSO TERMINE (120 GIORNI) DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA AL PROFESSIONISTA DELEGATO LA RICEVUTA DELL'AVVENUTA OPERAZIONE A SALDO.

L'AGGIUDICATARIO POTRÀ VERSARE IL PREZZO TRAMITE MUTUO IPOTECARIO CON GARANZIA SUL MEDESIMO IMMOBILE OGGETTO DELLA

VENDITA; IN TAL CASO DOVRÀ DARNE ESPlicita COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA DELEGATO.

AVVENUTO IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E DELLE SPESE, IL PROFESSIONISTA DELEGATO PREDISPONE IL **DECRETO DI TRASFERIMENTO** E TRASMETTE SENZA INDUGIO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IL FASCICOLO.

CONTRO IL DECRETO DI TRASFERIMENTO È PROPONIBILE L'OPPOSIZIONE A NORMA DELL'ART. 617 C.P.C. (OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI).

L'ART. 588 E SS. C.P.C. DISPONE CHE *OGNI CREDITORE*, NEL TERMINE DI 10 GIORNI PRIMA DATA FISSATA PER LA VENDITA, PUÒ PRESENTARE **ISTANZA DI ASSEGNAZIONE** A NORMA DELL'ART. 589 PER IL CASO IN CUI LA VENDITA NON ABBA LUOGO PER MANCANZA DI OFFERTE.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

QUALORA IL PROCEDIMENTO SI BASI SU CREDITO FONDIARIO, L'AGGIUDICATARIO PUÒ AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 5, D.LGS. 385/1993, ED ALLE CONDIZIONI IVI PREVISTE. OVE L'AGGIUDICATARIO NON SI SIA AVVALSO DI TALE FACOLTÀ, IL PAGAMENTO, NEL LIMITE DEL CREDITO AZIONATO, SARÀ EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALLA BANCA CREDITRICE (ART. 41, COMMA 4, D.LGS. 385/1993) O AL CESSIONARIO DEL CREDITO, NEL TERMINE FISSATO PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO, NEI LIMITI DEL CREDITO AZIONATO IN VIA IPOTECARIA E PREVIA PRECISAZIONE DEL MEDESIMO, ENTRO IL TERMINE DI GIORNI TRENTA DALL'AGGIUDICAZIONE.

**I COSTI OCCORRENTI ALLA MATERIALE LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CUSTODE GIUDIZIARIO (PER L'IPOTESI DI ASSENZA DI CONTRATTI OPPONIBILI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA) SONO A CARICO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA.**

TUTTE LE ATTIVITÀ CHE, A NORMA DELL'ART. 571 C.P.C. E SEGUENTI, DOVREBBERO ESSERE COMPIUTE IN CANCELLERIA O DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O DAL CANCELLIERE O DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, SARANNO EFFETTUATE DAL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DELEGATO, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO PROFESSIONALE.

## **MUTUI C.D. PROTOCOLLO ABI**

GLI OFFERENTI, NELL' OFFERTA DI ACQUISTO , O, COMUNQUE, GLI AGGIUDICATARI, ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO, DOVRANNO DICHIARARE ESPRESSAMENTE DI VOLERSI AVVALERE DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI MUTUI AGLI AGGIUDICATARI PREVISTA DAL C.D. PROTOCOLLO ABI.

L'ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER IL TRIBUNALE DI MILANO POTRÀ ESSERE REPERITO PRESSO IL PROFESSIONISTA DELEGATO O PRESSO IL SITO ABI ([HTTP://WWW.ABI.IT/](http://www.abi.it/)).

IL PROFESSIONISTA DELEGATO  
DOTT. IVAN META

